

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori Paolo ROMANI, BRUNO e BERNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, riguardanti le dimissioni del Governo Berlusconi nel 2011 senza approvazione di una mozione di sfiducia formale da parte delle Camere

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente documento, recante la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta, nasce in particolare dalla gravità delle notizie rese note dall'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Timothy Geithner, nel saggio *Stress Test*, la cui rilevanza non può lasciare indifferente nessun cittadino italiano. Quale che sia la collocazione politica e l'orientamento culturale di ciascuno, l'unità ideale di una nazione che si vanta di appartenere al novero delle grandi liberaldemocrazie si fonda sulla possibilità di riconoscersi nell'appartenenza ad una comunità sovrana, radicata nei valori di una Costituzione che, quand'anche si ritenga di voler ammodernare, costituisce comunque la grammatica comune della convivenza civile così faticosamente raggiunta.

Le notizie diffuse da Geithner sono di una gravità assoluta perché testimoniano di un

«complotto» (sono parole dell'ex Segretario al Tesoro americano) ordito nei confronti di un governo legittimato dai voti dei cittadini italiani, in totale spregio di quella Costituzione e del tutto al di fuori di qualsiasi procedura democratica. Timothy Geithner riferisce chiaramente di essere stato avvicinato da alcuni «funzionari europei» – gli «*european officials*» – nell'autunno del 2011, proponendo di bloccare ogni assistenza del Fondo monetario internazionale all'Italia, fino a quando il Presidente del Consiglio non avesse lasciato il potere.

Che non si tratti di illazioni gratuite è dimostrato, oltre che dalla autorevolezza del personaggio (che non nasconde peraltro un giudizio politico critico su Silvio Berlusconi), anche dalle ulteriori prove desumibili da una pluralità di autorevolissime fonti. Il riferimento è ad alcune notizie diffuse dal-

l'ex Premier spagnolo Zapatero nel volume «Il dilemma: 600 giorni di vertigini», dove scrive: «Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi ministri europei con i loro ministri economici, i vertici dell'Ue, del Fmi e il presidente degli Stati Uniti, seduti attorno a un tavolo piccolo, rettangolare che ispirava confidenza. Una cena sull'Italia e il futuro dell'euro, quasi due ore nelle quali si mise il governo italiano sotto un duro martellamento perché accettasse lì, a quello stesso tavolo il salvataggio del Fondo monetario internazionale e dell'Ue come già Grecia, Irlanda e Portogallo. Berlusconi e Tremonti si difesero con un catenaccio in piena regola. Tremonti ripeteva: "conosco modi migliori per suicidarsi". Berlusconi, più casereccio, evocava la forza dell'economia reale e del risparmio degli italiani. Alla fine si arrivò a un compromesso per il quale Fmi e Ue avrebbero costituito un gruppo di supervisione sulle riforme promesse. Il Cavaliere spiegò in pubblico che il ruolo del Fmi era di "certificare" le riforme, però il governo italiano risultò toccato profondamente. Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12 novembre, Berlusconi si dimetteva. E Mario Monti era eletto primo ministro. Il lettore potrà trarne le sue conclusioni».

Altre testimonianze provengono dall'articolo di Peter Spiegel sul Financial Times di qualche giorno fa che scrive, a proposito del G20 di Cannes dell'ottobre 2011: «Berlino spingeva per il commissariamento dell'Italia. Obama la prese per un'impuntatura irrazionale, diede ragione alle resistenze italiane e alla fine si optò per un comunicato finale vago. Risultato: gli spread continuarono a salire e Silvio Berlusconi fu costretto alle dimissioni», e dal saggio di Alan Friedmann, «Ammazziamo il gattopardo», fino a quanto affermato dall'Economist dell'1-7 marzo 2014, nell'articolo *What's gone wrong with democracy*, in cui si afferma: «During

*the darkest days of the euro crisis the euro-elite forced Italy and Greece to replace democratically elected leaders with technocrats».*

Da quanto sopra evidenziato, emerge un quadro inquietante e assolutamente distorto della nostra democrazia, della volontà degli elettori, della sovranità italiana.

Le esternazioni di Timothy Geithner non riguardano banali fatti né retroscena giornalistici, ma un'indebita ingerenza nella politica italiana con l'intento, attraverso manovre sotterranee – che assumono i toni di una «cospirazione internazionale» – di estromettere l'esecutivo all'epoca in carica, in violazione dei principi democratici del nostro Paese, ai danni del *leader* del partito più consistente nell'arco degli ultimi venti anni e di un *leader* di governo eletto liberamente dal popolo.

Siamo in un particolare momento storico in cui si fronteggiano spinte anche molto aggressive di rifiuto radicale dell'integrazione sovranazionale, alimentate anche da pulsioni populistiche che si alimentano della sfiducia e della diffidenza dei cittadini verso chi li governa. Non possiamo permetterci, l'Italia non può permettersi, che così gravi dubbi continuino ad aleggiare sulla propria vita politica e istituzionale.

È necessaria chiarezza. Ed è necessario partire da un'indagine del Parlamento, centro della sovranità nazionale così gravemente ferita, in grado di farsi promotore del più completo chiarimento, spingendo le istituzioni italiane ed europee all'esercizio di un dovere di trasparenza e lealtà verso il popolo italiano.

Forza Italia chiede con assoluta determinazione che si faccia la massima chiarezza sull'intera vicenda e si individuino tutti i responsabili, nell'auspicio che tutte le forze politiche concorrano affinché prevalgano la verità, la dignità e la tutela della sovranità nazionale.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di indagare sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del Governo presieduto dall'onorevole Silvio Berlusconi, senza approvazione di una mozione di sfiducia formale da parte delle Camere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

*a)* la situazione nonché i dati relativi al contesto politico, economico e finanziario nazionale ed internazionale che hanno caratterizzato l'arco temporale 2010-2011;

*b)* le testimonianze nazionali ed internazionali, esplicitate per mezzo di dichiarazioni e pubblicazioni degli ultimi anni, che si riferiscono in particolare alle vicende dell'estate e dell'autunno 2011, legate alle dimissioni del Governo presieduto dall'onorevole Silvio Berlusconi rassegnate il 12 novembre del medesimo anno, e avvenute senza approvazione di una mozione di sfiducia formale da parte delle Camere;

*c)* il coinvolgimento ad ogni livello istituzionale di soggetti nazionali, europei ed internazionali in merito alle vicende che hanno portato alle dimissioni il 12 novembre 2011 del Governo presieduto dall'onorevole Silvio Berlusconi.

## Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori.

2. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dalla carica di senatore.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il Presidente è nominato dal Presidente del Senato tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

## Art. 3.

*(Poteri della Commissione e acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può

trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per tre mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

5. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

6. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi precedenti sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

## Art. 4.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

## Art. 5.

*(Audizioni a testimonianza e disciplina del segreto)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per il segreto professionale e quello bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

## Art. 6.

*(Organizzazione interna e funzionamento della Commissione)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

## Art. 7.

*(Durata della Commissione)*

1. La Commissione, la cui durata è fissata in sei mesi dalla sua costituzione, presenta al Senato relazioni specifiche sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta al termine dei suoi lavori.

## Art. 8.

*(Spese per il funzionamento)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro.

2. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma 1, comunque in misura non superiore al 20 per

cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.